

PARTE II - LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – Fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per le risorse decentrate per l'esercizio 2020 è stato quantificato in via provvisoria con provvedimento n. 59/20 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - ASSESTAMENTO COSTITUZIONE PROVVISORIA 2019 E COSTITUZIONE PROVVISORIA 2020"

La costituzione del fondo 2020 ha come riferimento principalmente:

- il provvedimento del direttore n. 319/19 del 17/12/2019 "Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 - assestamento costituzione provvisoria 2019";
- il provvedimento del direttore n.59/20 per quanto riguarda l'assestamento della costituzione provvisoria del fondo 2019 di cui al provvedimento sopra citato e con il quale sono state reintegrate le risorse decentrate per € 62.739,11 pari all'adeguamento ex art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, in quanto il D.L. non risulta applicabile per l'Azienda sia per l'anno 2019 che, almeno per il momento, all'anno 2020;
- il provvedimento del direttore n. 327/18 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2018";
- il provvedimento del direttore n. 238/19 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2018";
- i provvedimenti del direttore costitutivi dei fondi per le anteriori annualità costituiti ed in particolare il Provvedimento del Direttore n. 246/15 del 20/07/2015 "*Ricognizione delle componenti di costituzione dei Fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Provvedimento dichiarativo della costituzione. Approvazione della Relazione Istruttoria*" quale atto meramente ricognitivo dei flussi di composizione dei Fondi dal 1995 al 2014, in rigorosa applicazione delle vigenti norme contrattuali collettive, e che la stessa è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/15 del 22/07/2015 quale atto conclusivo dell'attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti per gli anni dal 1995 al 2014 demandata al direttore dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/15 del 04/03/2015.

Si rappresenta che, in relazione ai provvedimenti del Direttore dal n. 252/15 al n. 271/15 tutti assunti in data 23 luglio 2015 - dichiarativi della costituzione dei Fondi per annualità pregresse – ed in relazione al recupero degli emolumenti effettuato al termine della ricostituzione dei fondi, non risulta agli atti la trasmissione della Relazione di cui all'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, a tenore del quale "*Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun*

anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo".

In fase di costituzione del fondo 2018, per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, è stato identificato **L'Unico Importo Consolidato**, ovvero "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

L'Unico Importo Consolidato di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, **è pari ad € 1.834.494,00** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

L'Unico Importo Consolidato, identificato in fase di costituzione del fondo 2018 come sopra descritto, **è stato stabilmente incrementato con quanto previsto dall'art. 67 comma 2 ed applicabile all'Azienda per quanto riguarda:**

lett. a)- di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019

lett. b)- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

lett. c)- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio,

compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Le risorse variabili sono state identificate all'interno delle previsioni di cui all'art. 67, comma 3.

Si evidenzia che il provvedimento di costituzione del fondo 2020, così come per il 2017, 2018 e 2019, ha disposto di rimandare ad eventuale e successivo atto gli incrementi di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del citato CCNL, con riferimento agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI

Rispetto ai vincoli preesistenti, occorre evidenziare che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Si ricorda che l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* – stabiliva *"<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>";*

Per quanto riguarda la questione della immediata operatività o meno del D.L. n. 34/2019, sulla quale in dottrina si è aperto un acceso dibattito, si ritiene al momento non applicabile per l'Azienda il *"Decreto interministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2019"*.

La costituzione del fondo 2020, come assestata con provvedimento n. 59/20 del 16 giugno 2020 sarà pertanto suscettibile di variazioni in fase di costituzione definitiva a seguito:

- delle risultanze degli approfondimenti circa l'effettiva applicazione del Decreto Crescita e la relativa modalità;
- delle risultanze delle verifiche in ordine ai processi di esternalizzazioni di servizi intervenute nel corso degli anni 2015-2019;

- dagli eventuali incrementi di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del citato CCNL, con riferimento agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
- delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2020, con le quali l'organo politico potrà eventualmente stanziare, se ne sussistono i presupposti, risorse variabili del Fondo per l'anno 2020 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67 comma 3 oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2019 nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

In merito agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,preme evidenziare che:

- **dall'anno 2018** le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016 **non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che *«gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture»* - Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018, *«gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017»*)
- gli incentivi maturati dal **18 aprile 2016 al 31 dicembre 2017** sono da includere nel limite dei tetti delle risorse variabili - Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 26/2019, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: *«Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture»*.

Sono stati accantonati nel bilancio d'esercizio 2017, a seguito del provvedimento del Direttore n. 632/17€130.000,00 quale IMPORTO MASSIMO del FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. di competenza 2017. Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di contrattazione decentrata integrativa attualmente in corso e dell'adozione del relativo regolamento, venissero erogati, in toto o in parte, gli emolumenti ex art. 113 d.lgs. 50/2016 accantonati, **gli importi liquidati a tale titolo dovranno**

essere oggetto di specifico recupero sulla parte Stabile del Fondo, mediante una corrispondente riduzione a valere sull'impiego delle risorse stabili destinate al salario accessorio sull'annualità corrente, ai sensi dell'art. 40, comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2001 e dell'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.

Nell'allegato A, si riportano le voci di costituzione del fondo 2020 e la corrispondenza dell'*Unico Importo Consolidato* con i valori delle risorse stabili del fondo 2017. Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2020.

Nella tabella allegata alla presente relazione alla lett. A sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V). I valori del fondo 2016 sono riferiti a quanto espresso nel provvedimento n. 340/17.

Si rimanda per ogni dettaglio in merito alla costituzione del fondo ex art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al Provvedimento del Direttore n.59/20 del 16 giugno 2020.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

LE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE DERIVANO TUTTE DALLA RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI DEI FONDI OPERATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 246/15 DEL 20/07/2015

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018):

L'Unico Importo Consolidato di cui comma 1, art. 67, CCNL 2016-2018 è pari ad **€ 1.834.494,00**.

L'importo corrisponde alla somma delle seguenti risorse stabili del fondo 2017:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)**
€ 1.621.944,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017".
- **INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL**
€ 224.111,00 nel dettaglio:
 - incrementi previsti dal CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7, per un ammontare pari ad € 109.192,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2004-05, art. 4 - parte fissa - pari ad € 53.622,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2006-09 -art. 8. - pari ad € 61.297,00.

Rispetto a quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017", l'importo di € 224.111,00 non contiene le risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al

finanziamento di Alte Professionalità. Tali risorse, pari ad € 19.499, sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

- **ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**

€ 344.171,00 nel dettaglio:

integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (DICHIAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09 DAL 2004) pari ad € 63.906,00;

incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (ART.15, C.5, CCNL 1998- 2001 PARTE FISSA) pari ad € 119.200,00;

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) – pari ad € 161.065,00. Per gli incrementi intervenuti nei fondi 2016 e 2017, si fa riferimento al dettaglio contenuto nell'allegato lett. C del provvedimento n. 327/18.

L'importo di € 344.171,00 è esattamente corrispondente al valore esposto nella Relazione Tecnico Finanziaria al "*Verbale di Contrattazione Decentrata integrativa – criteri per la ripartizione delle risorse del salario accessorio anno 2017*".

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITÀ**

€ 19.499 pari alle risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità e presenti nelle risorse stabili fondo 2017. Tali risorse sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

L'Unico Importo Consolidato è al netto delle seguenti riduzioni:

- **CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)**

€ 46.481 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "*accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017*".

Per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale.

• **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDOPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

€ 328.750,00 pari alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018;

INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018

Risultano pari ad € 58.793,16, in incremento rispetto al 2019 per €1.796,21, e rappresenta la somma delle seguenti voci:

1. € 30.436,78 ai sensi articolo 67, comma 2 lettera a) pari a Euro 83,20 per ogni unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Il numero del personale presente al 31/12/2015 è stato ripreso dal Conto Annuale anno 2015. L'importo annuale di euro 83,20 è stato riproporzionato per le percentuali di lavoro part time ("originali"). Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento 197/19;
2. € 17.904,38 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenza è stata calcolata con riferimento al personale presente in servizio alla data del 01/03/2018 e inserita nel fondo con decorrenza 01/01/2018: per tredici tredicesimi con riferimento agli incrementi di cui alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento 197/19;
3. € 5.154,11 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017;
4. € 3.501,68 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. D del provvedimento n. 197/19;
5. € 1.796,21 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal

servizio nel corso dell'anno 2019. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 59/20.

IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 1.893.287,51

Sezione II - Risorse variabili

€ 68.858,01 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. D del provvedimento n. 59/20. Si ricorda che il fondo straordinario ex art. 14 CCNL 1/4/1999 dal 2000, come risultante dalla "Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014" allegata deliberazione del CDA n. 36/15 è pari ad € 80.616,88". Ai fini del calcolo degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999, che alimentano ai sensi dell'articolo 67 comma 3 lettera e) le risorse variabili, è stato ritenuto opportuno tenere conto oltre allo straordinario pagato nel corso del 2019 anche delle ore straordinarie maturate nel 2019 e usufruite e/o usufruibili come riposo compensativo, valorizzate in € 11.572,29. Per il dettaglio di tale quantificazione si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento n. 59/20.

In fase di quantificazione del fondo 2019 come già anticipato, è stato disposto di demandare a successivo atto gli incrementi di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del citato CCNL, con riferimento agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il provvedimento n. 59/20 ha dato altresì atto che il Consiglio di Amministrazione, in fase di approvazione delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2020, potrà eventualmente stanziare, se ne sussistono i presupposti, risorse variabili del Fondo per l'anno 2020 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67 comma 3 **oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2019 nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.**

IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 68.858,01

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 costituito per l'anno 2020 è pari ad € 1.962.145,52 al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750, che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato

per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

Ai sensi dell'art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, secondo il quale "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017";

Pertanto, al fine di verificare il rispetto del limite, il fondo 2020 deve essere confrontato con il fondo 2016, al lordo delle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 **non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e quindi** il fondo 2020 al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo è pari a:
€1.962.145,52- €30.436,78 - € 17.904,38+ 328.750,00 = 2.242.554,36

Il fondo 2016 è pari ad € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 340/17.

Per il rispetto del limite ex art. ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 il fondo 2020 non deve essere decurtato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 1.893.287,51=
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 68.858,01=
- c) Totale riduzione ex lege: € 0,00=
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 1.962.145,52=

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sussiste la fattispecie.

Si ricorda che, con provvedimento n. 632/17 del 29 dicembre 2017 è stato determinato in **€ 130.000,00** l'importo massimo da accantonare in bilancio 2017 su apposito conto non movimentabile finalizzato al finanziamento dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. Corte dei Conti – sez. Controllo Lombardia – deliberazione

185/2017/PAR, che richiamando Corte Conti Veneto 353/2016/PAR stabilisce testualmente: *“In quella pronuncia, sulla base della struttura dell’enunciato normativo, s’è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall’ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, secondo comma, del predetto decreto.”)*

Per l’anno 2018 nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell’Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d’esercizio 2018 deliberazione CDA n. 17/19):

- l’iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell’esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 105.870,71 di cui € 32.699,83 destinati all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all’innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 73.170,88** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l’accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per **€ 57.628,43** per la previsione della quota da destinare ad incentivazione del personale.

Per l’anno 2019, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell’Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d’esercizio 2019 deliberazione CDA n. 31/20):

- l’iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell’esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 20.708,40 di cui € 4.141,68 destinati all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all’innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 16.566,72** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture, è stato invece rilevato l’accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 188.753,36 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 37.750,67 destinati all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all’innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 151.002,69** ad incentivazione del personale.

Per l’anno 2020, alla data della sottoscrizione dell’Accordo oggetto della presente relazione, non sono state quantificate le risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni rese ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. 50/16.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse in quanto regolate per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse

DESCRIZIONE	IMPORTO
INDENNITÀ DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22/01/2004)	158.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE (ART. 17. COMMA 2, LETT. B) CCNL 1/04/1999)	451.000,00
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	1.550,00
INDENNITÀ DI TURNO	177.500,00
TOTALI DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	788.050,00

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	DESTINAZIONE 2020
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO	73.600,00
REPERIBILITÀ	
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ	66.000,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.034.495,52
TOTALE	1.174.095,52

L'indennità condizioni di lavoro è quantificata per l'intero anno 2020 sulla base di quanto previsto dall'art. 24 del Contratto Integrativo sottoposto a certificazione e con riferimento a quanto corrisposto ad oggi per le indennità di rischio, disagio e maneggio valori.

L'importo stanziato per il pagamento di premi correlati alla performance invece deriva per differenza tra il totale delle risorse disponibili e le risorse destinate.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

nessuna

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dall'Accordo Integrativo: **€ 788.050,00=;**
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: **€1.174.095,52=;**
- c) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione: **€ 1.962.145,52=.**

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non sussiste la fattispecie. Si ricorda per l'anno 2020, alla data della sottoscrizione dell'Accordo oggetto della presente relazione, non sono state quantificate le risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni rese ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/16. Si sottolinea che la posta di cui trattasi non incide sul limite del Fondo 2020, a seguito dei pronunciamenti della magistratura contabile e, in via definitiva, per effetto della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – 6/SEZAUT/2018/QMIG del 10 aprile 2018

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 927.650,00 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 1.893.287,51.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla performance organizzativa ed individuale verranno erogati in base ai criteri previsti nel contratto decentrato nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Risorse non contrattate

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si vedano gli allegati

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

L'Azienda adotta quale unico sistema contabile la contabilità economico-patrimoniale. Per la programmazione della gestione l'Azienda adotta annualmente, sulla base delle linee programmatiche e degli obiettivi definiti, il conto economico previsionale corredato da un budget economico per raggruppamenti di centri di costo.

Le risorse relative alle poste di destinazione del fondo sono rappresentate dalle voci di costo esposte nel costo economico previsionale. Sono inserite secondo il principio di competenza economica.

Viene effettuato periodicamente il monitoraggio dell'andamento dei costi. I monitoraggi periodici sono corredati, di norma, dai *forecast* ovvero da previsioni che considerano i dati consuntivati alla data di rilevazione. Il monitoraggio al mese di agosto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2010 e ss.mm.ii., viene inviato ai competenti organi di controllo della Regione Toscana unitamente alle riformulazione delle ipotesi di chiusura dell'anno.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. nr. 75/2017 **certificato per l'anno 2016 è pari a € 2.262.615,00**

Fondo Posizioni organizzative anno 2020 **€328.750,00**

Importo Unico Consolidato IUC **€ 1.834.494,35**

INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018 **€ 58.793,16** di cui incrementi contrattuali NON soggetti ai limiti **€ 48.341,16**

Risorse variabili (senza economie anni precedenti) **€ 68.858,01**

Totale Fondo 2020 soggetto a limite 2.242.554,36

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il fondo trova copertura negli importi del gruppo B.9 "Costo del Personale" e B.13 "Altri accantonamenti" del Conto Economico Previsionale 2020-22 approvato con deliberazione n.72/19 e successivamente variato con deliberazione n. 29/20.

VOCI DI COSTO Conto Economico Previsionale 2020-22	IMPORTO PREVISTO 2020
70726 Comparto Ruolo	158.802,26
780727 Turno Ruolo	200.000,00
70728 Maneggio Valori Ruolo	3.100,00
70724 Posizione Particolare Responsabilità	65.800,00
70722 Progressione Economica	460.000,00
70721 Indennità di rischio	30.000,00
70714 Indennità ex VIII qualifica	1.500,00
Produttività (vedi mail 11 dicembre 2019 14:08 resp. Servizio Controllo Operativo) di cui del conto 70875 – Ac.to produttività comparto e dirigenza	1.045.000,95
TOTALE RISORSE DECENTRATE INSERITE C.E. PREVISIONALE	1.964.203,21
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	1.962.145,52
70723- POSIZIONE ORGANIZZATIVA	270.200,00
Risultato (vedi mail 11 dicembre 2019 14:08 resp. Servizio Controllo Operativo) di cui del conto 70875 – Ac.to produttività comparto e dirigenza	58.550,00
TOTALE RISORSE P.O. INSERITE C.E. PREVISIONALE	328.750,00
<i>ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDOPOSIZIONI ORGANIZZATIVE</i>	328.750,00